

# **Protocollo N. 15 di emendamento alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali**

## **Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Alte Parti contraenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata “la Convenzione”), firmatari del presente Protocollo,

Vista la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza ad alto livello sul Futuro della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, tenutasi a Brighton il 19 e 20 aprile 2012, e le dichiarazioni adottate in occasione delle Conferenze di Interlaken del 18 e 19 febbraio 2010 e di Izmir del 26 e 27 aprile 2011;

Visto il Parere No. 283 (2013) adottato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa il 26 aprile 2013;

Considerata la necessità di garantire che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (qui di seguito denominata “la Corte”) continui a svolgere il suo ruolo preminente nella salvaguardia dei diritti dell’uomo in Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

## **Articolo 1**

Alla fine del Preambolo della Convenzione, viene aggiunta un nuovo considerando del seguente tenore:

“Affermando che, conformemente al principio di sussidiarietà, spetta in via prioritaria alle Alte Parti Contraenti garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli e che, in tal modo, esse godono di un margine di valutazione soggetto al controllo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla presente Convenzione,”

## **Articolo 2**

1. All’Articolo 21 della Convenzione, viene inserito un nuovo paragrafo 2 che recita:

“I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati è attesa dall’Assemblea Parlamentare, ai sensi dell’articolo 22.”

2. I paragrafi 2 e 3 dell’Articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell’Articolo 21.

3. Il paragrafo 2 dell’Articolo 23 della Convenzione è cancellato. I paragrafi 3 e 4 dell’Articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell’Articolo 23.

## **Articolo 3**

All’Articolo 30 della Convenzione l’espressione “a meno che una delle Parti non si opponga” è cancellata.

## **Articolo 4**

All’Articolo 35, paragrafo 1 della Convenzione, l’espressione “entro un termine di sei mesi” viene sostituita dall’espressione “entro un termine di quattro mesi”.

## **Articolo 5**

All'Articolo 35, paragrafo 3, lettera b della Convenzione, l'espressione "e a condizione di non rigettare per tale motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno" viene eliminata.

## **Disposizioni finali e transitorie**

## **Articolo 6**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alti Parti contraenti alla Convenzione, che possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolate mediante:

- a la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
- b la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

## **Articolo 7**

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alti Parti contraenti alla Convenzione avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 6.

## **Articolo 8**

1. Gli emendamenti introdotti dall'Articolo 2 del presente Protocollo si applicano unicamente ai candidati che figurano nelle liste presentate all'Assemblea Parlamentare dalle Alti Parti contraenti, in virtù dell'Articolo 22 della Convenzione, successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. L'emendamento introdotto dall'Articolo 3 del presente Protocollo non si applica ai casi pendenti in cui una delle parti si è opposta, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, ad una proposta di una camera della Corte di declinare la propria competenza a favore della Grande Camera.

3. L'Articolo 4 del presente Protocollo entrerà in vigore allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L'Articolo 4 del presente Protocollo non si applica alle richieste per le quali la decisione definitiva ai sensi dell'Articolo 35, paragrafo 1 della Convenzione è stata adottata prima della data di entrata in vigore dell'Articolo 4 del presente Protocollo.

4. Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 7.

## **Articolo 9**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alti Parti contraenti alla Convenzione:

- a qualsiasi firma;
- b il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

- c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'Articolo 7; e
- d qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 24 giugno 2013, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti alla Convenzione.